

COMUNE DI GIOIA TAURO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Numero 48 del 20.12.2022

Oggetto:	Modifica art. 14, comma 1, lettera c), dello Statuto comunale.
----------	----------------------------------------------------------------

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **venti** del mese di **dicembre**, alle **ore 18.55**, presso l'Aula Consiliare "Antonino Scopelliti", convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, **in sessione ordinaria**, **in prima convocazione**, **in seduta pubblica**.

All'appello nominale sono presenti i Signori Consiglieri di seguito indicati.

N.	Cognome e Nome	Carica	Presente (SI/NO)
1	ALTOMONTE Francesca Mariarita	Presidente	SI
2	ALESSIO Aldo	Sindaco	SI
3	GENTILUOMO Annunziato	Consigliere	SI
4	RAMONDINO Vincenzo	Consigliere	SI
5	IANNI' Rocco	Consigliere	SI
6	VECCHIO Salvatore	Consigliere	SI
7	GALLI Marianna	Consigliere	SI
8	CAGLIUSO Fabio	Consigliere	SI
9	VASTA Adriana	Consigliere	SI
10	FILIPPONE Vincenzo	Consigliere	SI
11	CALARCO Antonio	Consigliere	SI
12	D'AGOSTINO Raffaele	Consigliere	SI
13	GUERRISI Angelo	Vice Presidente	SI
14	PULIMENI Nicola	Consigliere	NO
15	BOVA MARIA FRANCESCA	Consigliere	SI
16	FRACHEA Francesca	Consigliere	SI
17	RICHICHI Daniela	Consigliere	SI

Presenti n. 16 - Assenti n. 1.

Si dà atto che il consigliere Pulimeni Nicola ha giustificato l'assenza. Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dr. Pasquale PUPO.

Sono altresì presenti il Vice Sindaco Moliterno Carmen e gli assessori Ierace Francesco, AndreaMacino e Ventini Sabina, i quali partecipano alla seduta senza diritto di voto.

Il Presidente del Consiglio comunale, Dr.ssa ALTOMONTE Francesca Mariarita, assume la presidenza.

IL PRESIDENTE

Introduce il punto all'O.d.G: "Modifica art. 14, comma 1, lettera c), dello Statuto comunale".

Relaziona il sindaco, il quale fa presente che l'esigenza di modificare il testo dell'articolo in questione non avrebbe dovuto occupare questa Amministrazione, trattandosi di una modifica intesa a conformare lo statuto (che è stato approvato nell'anno 1999), alle previsioni della Legge n. 191/2009, che, a far data dal 2011, ha previsto una riduzione del numero dei consiglieri comunali assegnati agli enti e, nello specifico, per la fascia demografica di appartenenza di Gioia Tauro ha abbassato il numero dagli originari 20, agli attuali 16.

Rilevata questa incongruenza tra il testo dello Statuto comunale, come del correlativo articolo del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, rispetto alla normativa vigente, questa Amministrazione ha ritenuto di sanarla, allineando il tenore letterale della previsione statutaria alla normativa in vigore.

Legge, quindi, la proposta di modifica dell'articolo in esame, comparandola al testo previgente, per come risultante dall'allegato prospetto.

Segue sintesi degli interventi.

Il Cons. Richichi chiede di conoscere quale sia l'incongruenza con la legge.

<u>Il sindaco</u> spiega che il quorum attualmente previsto di 9 consiglieri, per la validità della I seduta e di 6 per la validità della seconda, è stato rapportato alla precedente previsione normativa che prevedeva un Consiglio comunale composto da n. 20 consiglieri. Avendo la normativa successiva abbassato il numero di consiglieri assegnati a 16 unità, si ritiene ora di rapportare il quorum alla mutata composizione dell'Organo, avendo cura di non utilizzare un dato numerico, bensì un dato letterale che rapporti il quorum, rispettivamente alla metà e, in seconda convocazione, ad un terzo dei consiglieri assegnati, così da rendere la formula versatile rispetto ad eventuali successivi interventi normativi che incidano ulteriormente sulla composizione del Consiglio.

<u>Il Cons. Richichi</u> evidenzia che il TUEL fissa una percentuale minima di presenze al di sotto della quale non si può andare, nulla impedendo la previsione di quorum superiori. Tra l'altro, facendo osservare che nove corrisponde con il numero della maggioranza, evidenzia di non comprendere la necessità della modifica.

<u>Il cons. D'Agostino</u> esprime perplessità, chiedendo se la normativa di legge, nel conteggio del quorum, preveda anche il sindaco, che è considerato alla stregua di un consigliere comunale e paventando che abbassare il quorum potrebbe cozzare con il rispetto della maggioranza qualificata prevista *ex lege* per l'approvazione del bilancio e dei correlati documenti contabili, pertanto domanda l'intervento chiarificatore del segretario comunale.

<u>Il Segretario Generale</u>. Dott. Pupo, facendo presente di avere già offerto i chiarimenti necessari in sede della Conferenza dei Capigruppo, alla quale è stato appositamente chiamato a presenziare, ribadisce che la modifica in esame si è resa necessaria (come anche quella di cui si tratterà a seguire, relativa al regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio), per motivi di opportunità, in quanto lo statuto comunale, come anche il regolamento per il funzionamento del consiglio, prevedono, per la validità delle sedute del consiglio, un'indicazione numerica fissa, contemplante l'indicazione di un numero di consiglieri superiore a quello previsto per la normativa vigente.

Al di là degli aspetti di dettaglio, fa osservare, in proposito, che è assolutamente inopportuno, per il caso di disciplina di quorum strutturali e funzionali, prevedere il riferimento a numeri fissi, atteso che potrebbero, nel tempo, porsi in contrasto con la normativa nazionale, la quale è abilitata ad intervenire su questi dati, sicché una variazione a livello nazionale potrebbe automaticamente generare problemi di gestione e funzionamento degli organi collegiali dell'Ente.

Da qui l'opportunità di tradurre i numeri fissi in indicazioni percentuali o letterali tali da rendere più agevole il calcolo dei quorum e non intralciare l'attività degli organi collegiali.

Nel caso di specie, si è verificata in proposito un'incongruenza tra le previsioni dello Statuto quelle del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, che potrebbe determinare difficoltà, in particolare, con riferimento all'approvazione del bilancio e dei documenti di programmazione economico – finanziaria connessi, visto il rimando al quorum necessario per la validità delle sedute di prima convocazione (ovvero minimo 10 consiglieri, escluso il sindaco, secondo quanto previsto dal vigente art. 23 del regolamento comunale per il funzionamento del consiglio).

Pur evidenziando che l'empasse avrebbe potuto trovare, comunque, soluzione, in via interpretativa, si è preferito risolvere il contrasto in essere (mediante, appunto, la proposta di delibera in esame e la successiva, relativa al regolamento in questione), nell'intento di agevolare la funzionalità dell'Organo, prevenendo il verificarsi di conflitti interpretativi ed eliminando, per le motivazioni di cui detto, il riferimento a dati fissi.

<u>Il Cons. D'Agostino</u> domanda quali siano le previsioni di legge in merito all'approvazione del bilancio dell'Ente.

<u>Il Segretario Generale</u> risponde che ai fini del computo del numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, la legge statale (TUEL) rimanda alla disciplina adottata dall'Ente, mediante apposito regolamento, stabilendo quale limite numerico invalicabile quello del 1/3 (un terzo) dei consiglieri assegnati per legge all'ente senza contare a tal fine il Sindaco.

<u>Il Cons. D'Agostino</u> chiede conforto sulla circostanza che, a seguito della modifica proposta, per il caso di approvazione del documento di bilancio e dei correlati documenti contabili, in prima seduta, sia necessaria la presenza di 8 consiglieri escluso il sindaco.

<u>Il Segretario Generale</u> chiarisce che in via generale - poiché il quadro normativo vigente prevede che il consiglio comunale è composto da 16 consiglieri oltre il Sindaco - ai fini della <u>validità</u> delle sedute del consiglio di prima convocazione, sono necessari la metà dei consiglieri assegnati, ovvero 8 consiglieri, escluso il Sindaco.

La medesima regola si applica ai fini della validità delle sedute in cui si procede all'approvazione del bilancio, del rendiconto e del riequilibrio (per come prevede la disciplina di rinvio contenuta nell'ultimo periodo dell'art. 23 del regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio, che rimane immutata).

Mentre, ai fini dell'approvazione dei suddetti atti, essendo necessario il voto della metà più uno dei presenti, nel caso in cui tutti i consiglieri siano presenti è necessario che l'approvazione venga votata dalla metà più uno, ovvero da 9 componenti (ndr: incluso in questo caso il Sindaco).

<u>Il cons. D'Agostino</u>, preso atto dei chiarimenti, evidenzia di avere maturato perplessità in proposito e di confermarle, a fronte della circostanza che, in un Ente come il nostro, in cui il consiglio si compone di 17 membri (16 consiglieri, oltre il sindaco) documenti così importanti, quali, appunto, il bilancio ed i relativi atti di programmazione economico – finanziaria connessi, possano essere discussi ed approvati con la presenza di soli 8 consiglieri comunali.

<u>Il Segretario Generale</u> spiega che il TUEL, che è la legge disciplinante la materia, nel caso di approvazione degli atti contabili, pone quale unico limite insuperabile la percentuale di 1/3 dei componenti assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco, lasciando, quindi, al prudente apprezzamento del Consiglio la determinazione del quorum strutturale e funzionale.

<u>Il Cons. Richichi</u> ribadisce le considerazioni già svolte in sede di Conferenza dei Capigruppo, facendo osservare che di fatto, proprio in considerazione delle prescrizioni del TUEL e del limite di 1/3 di cui detto da Segretario comunale (che rimarca essere limite al di sotto del quale non si può discendere, fermo restando la possibilità di innalzare la soglia del quorum), l'unica incongruenza che di fatto si rileva sussistere è quella tra lo statuto (che nel caso di specie prevede, in prima seduta, un quorum strutturale di 9 consiglieri) ed il regolamento (che, invece, ne indica 10, che, peraltro, coincide con il numero dei componenti la maggioranza in consiglio), osservando, in ogni caso, che tale incongruenza possa agevolmente essere risolta, in applicazione del criterio della gerarchia della fonti, essendo lo Statuto fonte di rango superiore rispetto al regolamento.

Quindi, sospettando che la modifica in discussione possa, in qualche modo, essere stata prevista per evitare problemi di "peripezie di maggioranza", che si sono evidenziati ed alimentati negli ultimi tempi, osservando che, con nove consiglieri ed il sindaco, la maggioranza sarebbe teoricamente "tranquilla", dichiara che dal suo punto di vista si potrebbe mantenere il tenore letterale dell'articolo statutario in esame nella versione attuale, non comprendendo le ragioni di opportunità "alle quali ci si appiglia per modificare lo statuto" e ribadendo a chiosa, che l'unico intervento da svolgere potrebbe eventualmente essere quello teso a correggere la dicotomia in essere tra statuto e regolamento del consiglio, che, comunque, sarebbe un intervento ad abundantiam, attesa la sua agevole risoluzione nell'attuale sistema normativo, mediante l'applicazione del principio di cui già trattato.

In assenza di richieste d'intervento, quindi, <u>il Presidente</u> dichiara aperta la votazione sul punto all'ordine del giorno "Modifica art. 14, comma 1, lettera c), dello Statuto comunale"

La votazione si svolge in modo palese, per dichiarazione espressa, il cui esito di seguito si riporta:

PRESENTI E VOTANTI: 16 - sedici

FAVOREVOLI: 10 - dieci

CONTRARI: 4 – quattro(GUERRISI – BOVA – RICHICHI – FRACHEA)

ASTENUTI: 2 - due (VASTA - D'AGOSTINO, il quale motiva l'astensione a causa delle perplessità di cui detto nel suo intervento e che ancora permangono, rispetto al quorum previsto per l'approvazione del bilancio e dei correlati atti contabili)

Verificate le risultanze della votazione, <u>il Segretario Generale</u> informa che, non essendo stata raggiunta la maggioranza dei 2/3 prevista *ex lege* per le modifiche allo statuto, sarà necessario procedere ad una nuova convocazione del Consiglio per l'ulteriore votazione sul testo della modifica proposta, che sarà definitivo al ricorrere della maggioranza prevista dalla legge.

Si dà atto che lo svolgimento della seduta è registrato su supporto informatico, custodito agli atti d'ufficio e che il relativo video prodotto in diretta streaming è reperibile su you tube all'indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=Zoa3cqpzu6s

A fronte di quanto sopra,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 3, comma 4, del T.U.E.L. stabilisce che: "I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica";
- l'art. 6, comma 2 del D.Lgs. 267/2000, che, in materia di statuti comunali e provinciali, sancisce il ruolo primario dello statuto nella gerarchia delle fonti comunali e testualmente recita: "Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico";

EVIDENZIATO che, nell'ambito della riforma del Titolo V della Costituzione operata con la legge costituzionale n. 3/2000, l'autonomia statutaria degli Enti locali è stata costituzionalizzata, mediante la previsione del novellato art. 114 della Carta costituzionale, tramite il quale il legislatore ha disposto, al comma 2, che "i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione";

DATO ATTO che il Comune di Gioia Tauro, con deliberazione del Consiglio comunale n. 115 del 27.12.1999 ha adottato il proprio Statuto, successivamente modificato ex deliberazioni del C.C. n. 04 del 28.01.2000, n. 06 del 03.02.2000 e mediante deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 19 del 27.02.2017;

RILEVATO che, a fronte delle modifiche legislative intervenute, non tutte le disposizioni statutarie risultano coerenti con le esigenze derivate dalla mutata normativa;

DATO ATTO, in particolare, che, a far data dalle elezioni dell'anno 2011, nell'ottica del contenimento della spesa pubblica, giusto art. 1, comma 184 della Legge n. 191/2009 (Finanziaria 2010), è stata disposta la riduzione del numero dei consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali nella misura del 20 per cento rispetto al numero *illo tempore* previsto ex art. 37 del D.Lgs. 267/2000, sicché, atteso che la composizione dei Consigli comunali, in base alle previsioni del legislatore, varia in rapporto alla soglia demografica degli Enti interessati, a seguito della suddetta riduzione, il Consiglio comunale di Gioia Tauro (rientrante nella fascia demografica di popolazione superiore a 10.000 abitanti e fino a 29.999 abitanti), si compone del sindaco, oltre che di sedici membri assegnati (in luogo dei precedenti venti);

RITENUTO che, a fronte delle modifiche normative di cui detto, si rileva l'esigenza attuale di modificare l'art. 14 (Funzionamento - Decadenza dei Consiglieri), comma 1, lettera c) dello Statuto comunale, il quale, ai fini della validità della seduta, prevede, escluso il sindaco, la presenza di :

- numero nove Consiglieri per le sedute di prima convocazione
- numero sei Consiglieri per le sedute di seconda convocazione

al fine di adeguarne il testo alla luce della riduzione del numero dei Consiglieri assegnati all'Ente, operata con la riforma di cui detto;

RICHIAMATO, pertanto, l'art. 14, rubricato "Funzionamento - Decadenza dei Consiglieri", del vigente Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 115 del 27.12.1999 ha adottato il proprio Statuto - successivamente modificato ex deliberazioni del C.C. n. 04 del 28.01.2000, n. 06 del 03.02.2000 e mediante deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 19 del 27.02.2017 – e, in particolare, il comma 1, lettera c), del predetto articolo che per comodità espositiva viene trascritto nell'allegato sub "A", accluso alla presente deliberazione, a

costituire parte integrante e sostanziale – laddove viene anche riportata in modo intelligibile la modifica da apportare al testo, onde renderlo maggiormente funzionale alle esigenze ed alle competenze dell'Organo nella sua ridotta composizione;

DATO ATTO che la nuova disciplina del comma 1, lettera c) dell'art 14 dello Statuto comunale, nel testo riportato nel documento allegato alla presente deliberazione sub "A" è ritenuta meritevole di approvazione;

VISTO l'art. 6, comma 4 del T.U.E.L., che, ai fini della modifica degli Statuti comunali, prevede il medesimo procedimento "aggravato" necessario ai fini della loro adozione ed all'uopo sancisce espressamente: "Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie";

VISTI, altresì, i commi 5 e 6 del menzionato art. 6 del D.Lgs., che dettano norme riguardo alla procedura di pubblicazione dello Statuto comunale, da applicarsi anche per il caso di modifiche al documento, i quali si riportano di seguito nella loro versione integrale:

- comma 5 "Lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente"
- **comma 6 -** "L'ufficio del Ministero dell'interno, istituito per la raccolta e la conservazione degli statuti comunali e provinciali, cura anche adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi"

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore competente ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che non si acquisisce il parere in ordine alla regolarità contabile, poiché il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

In esito al voto il cui risultato è stato sopra riportato

DELIBERA

- 1. di **CONSIDERARE** la premessa parte integrante della presente deliberazione;
- 2. di **APPROVARE** le modifiche al comma 1, lettera c), dell'art. 14 (*Funzionamento Decadenza dei Consiglieri*) dello Statuto comunale, nel testo riportato nel documento allegato alla presente deliberazione sub "A", per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3. di **DARE ATTO** che, in base alle risultanze della votazione, non essendo stata raggiunta la maggioranza dei 2/3 prevista *ex lege* per le modifiche allo statuto, è necessario procedere ad una nuova convocazione del Consiglio per l'ulteriore votazione sul testo della modifica proposta, che sarà definitivo al ricorrere della maggioranza prevista dalla legge;
- 4. di **DEMANDARE** al Responsabile Settore I Affari Generali e Personale l'adozione di ogni atto consequenziale;
- 5. di **TRASMETTERE** copia della presente deliberazione a tutti i Responsabili dei Settori;
- 6. di **DISPORRE** che la presente deliberazione venga pubblicata sull'albo pretorio *on line* del Comune per 15 gg. consecutivi e permanentemente nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente sottosezione "Atti amministrativi generali";
- 7. di **DICHIARARE** la presente deliberazione, data l'urgenza di provvedere, **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI GIOIA TAURO

Città Metropolitana di Reggio Calabria



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:

Modifica art. 14, comma 1, lettera c), dello Statuto comunale

Il Responsabile del Settore competente, per quanto riguarda la **regolarità tecnica**, ha espresso parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Gioia Tauro, 15.12.2022

IL RESPONSABILE DEL I Settore – Affari Generali

F.to Dr. Pasquale PUPO

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario,					
per quanto riguarda la regolarità contabile,	ha				
espresso parere ai sensi dell'art.	49				
comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.					

Gioia Tauro, _____

IL RESPONSABILE DEL

II Settore - Economico-Finanziario

Approvata e sottoscritta

Il Presidente
F.to Francesca Mariarita ALTOMONTE

Il Segretario Comunale F.to Dr. Pasquale PUPO

COMUNE DI GIOIA TAURO UFFICIO ALBO PRETORIO ON LINE

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000)

Data 09.01.2023

Il Responsabile della pubblicazione F.to Sig. Domenico PIRROTTINA

COMUNE DI GIOIA TAURO UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTAZIONE ESECUTIVITA'

Sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000
diviene esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000)
ata 09.01.2023
Il Segretario Generale
F.to Dr. Pasquale PUPO

È copia conforme all'originale.

Data 09.01.2023

Il Segretario Generale Dr. Pasquale PUPO

faquale fupo